APSS.30/05/2016.0078790

APAC
Servizio Procedure di Gara e Contratti
Degasperi, 79 – 38123 Trento
tel. 0461.904004 – 0461.904977
servizio.gare@pec.apss.tn.it

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Sanificazione ordinaria e periodica e smaltimento rifiuti delle AA.PP.SS.PP. "Villa San Lorenzo" di Storo, "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese e "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo.
CIG: 66843915F3

Trento, 30 MAG. 2016
Prot. n. 0078790

(Deliberazioni del Direttore dell'A.P.S.P. "Villa San Lorenzo" di Storo nn. 56 e 60 rispettivamente del 06/05/2016 e del 16/05/2016)

Inviato alla GUUE il 30.05.2016.
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 11.07.2016.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** (P.A.T.), Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti,

richiamata la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (A.P.A.C.) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (A.P.S.S.) in data 28/10/2015, sulla base della quale l'A.P.S.S. agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di A.P.A.C., ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990 per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale.

attraverso il Servizio Procedure di gara e Contratti di A.P.S.S., con sede in via Degasperi, 79 - indirizzo **PEC** **servizio.gare@pec.apss.tn.it**, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, il servizio di cui in oggetto.

Oggetto dell'appalto: Servizio di sanificazione ambientale ordinaria e periodica e smaltimento rifiuti delle sedi istituzionali delle AA.PP.SS.PP. "Villa San Lorenzo" di Storo, "Rosa dei venti" di Borgo Chiese e "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo.

CPV: 90911000-6

Importo annuo dell'appalto a base d'asta:
- €. =457.500,00= *(Euro Quattrocentocinquantasettemilacinquecento/00)* al netto dei costi per la sicurezza (DUVRI) e degli oneri fiscali.

Costi annui per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso:

- €. =9.166,67= (Euro Novemilacentosessantasei/67) al netto degli oneri fiscali.

Importo dell'appalto, per il periodo contrattuale certo di anni 3 (tre), a base d'asta: €. =1.372.500,00= (Euro Unmilionetrecentosettantaduemilacinquecento/00) al netto dei costi per la sicurezza (DUVRI) e degli oneri fiscali.

Costi per la sicurezza (DUVRI), per il periodo contrattuale certo di anni 3, non soggetti a ribasso: €. =27.500,00= *(Euro ventisettemilacinquecento/00)* al netto degli oneri fiscali.

Importo complessivo dell'appalto, **per l'intero periodo contrattuale di anni 6 (3+3),** ai sensi dell'art. 6 della L.P. 2/2016:
- **€. =2.745.000,00= *(Euro Duemilionisettecentoquarantacinquemila/00)* al netto dei costi per la sicurezza (DUVRI) e degli oneri fiscali.**

Costi complessivi per la sicurezza (DUVRI), **per l'intero periodo contrattuale di anni 6 (3+3),** non soggetti a ribasso:
- **€. =55.000,00= (Euro Cinquantacinquemila/00) al netto degli oneri fiscali.**

Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta.

Modalità di pagamento:
La fatturazione del servizio deve essere fatta mensilmente in formato elettronico, in forma posticipata con specifica degli importi relativi alla tipologia delle prestazioni e con le modalità che verranno definite entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'appalto.
A tal fine la Ditta dovrà preventivamente comunicare alle A.P.S.P., alla fine di ogni mese e su moduli appositamente predisposti, gli eventuali servizi aggiuntivi effettuati nel periodo considerato. Quanto comunicato verrà verificato in contraddittorio dal personale preposto al controllo del servizio.
Sarà cura delle Amministrazioni comunicare tutte le variazioni inerenti la tipologia e la quantità di locali da sanificare.
Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, viene effettuato dalle singole A.P.S.P. entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione dei documenti di regolarità contributiva e verifica inadempimenti presso Equitalia.
La fatturazione del servizio di Sanificazione dovrà essere effettuata alle rispettive Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Villa San Lorenzo, Rosa dei Venti e Padre Odone Nicolini in relazione al servizio prestato a favore di ciascuna Azienda.
Il pagamento verrà effettuato dal servizio bancario di ciascuna A.P.S.P., previa valutazione positiva delle fatture.
Si rinvia, altresì, a quanto indicato dall'art. 11 "*Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari*" del Capitolato Speciale

Luogo di esecuzione: Il servizio di sanificazione dovrà essere espletato distintamente presso le sedi istituzionali delle tre APSP, e precisamente: "Villa San Lorenzo" – Via Sette Pievi, 9 – Storo (Tn), APSP "Rosa dei Venti" – Via Cesare Battisti, 6 - Borgo Chiese (Tn) e APSP "Padre Odone Nicolini" – Via Frazione Strada, 1 - Pieve di Bono (Tn).

Modalità di finanziamento:
La fornitura è finanziata con fondi del Bilancio delle AA.PP.SS.PP. "Villa San Lorenzo" di Storo, "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese (Tn) e "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo.

Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà determinata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione di quanto indicato nell'elaborato

denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi e sub-elementi di valutazione, dei relativi punteggi massimi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione di quest'ultimi si rinvia all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Documentazione disponibile per i concorrenti:
Il presente Bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il Capitolato Speciale e relativi allegati (Tabelle tipologia frequenze, Planimetrie, Allegato 1, Tabelle riassuntive locali, DUVRI) oltre al fac-simile di istanza di partecipazione (allegati A1, A2), al Documento di gara unico europeo (DGUE) da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), all'estratto normativo (allegato C), al modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria (allegato D) ed al modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E) sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** (link presente anche su sito Internet www.apss.tn.it – sezione Bandi di gara).

E' previsto sopralluogo obbligatorio: l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, a **sopralluogo obbligatorio nelle tre strutture interessate al servizio.**
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'Impresa o dal Direttore Tecnico o da un Procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo) previo appuntamento da concordare con il referente di ciascuna struttura, e precisamente:
- APSP Villa San Lorenzo, dott.ssa Francesca Braghetto, rsastoro@pec.it
- APSP Rosa dei Venti, dott. Matteo Radoani, rosadeiventi.condino@pec.it
- APSP Padre Odone Nicolini, dott. Giovanni Antolini, odone@pec.apsppievedibono.it

(vedasi anche quanto specificato al riquadro sottostante).

Il referente potrà indicare il nominativo di uno o più sostituti, delegati alla gestione delle richieste di sopralluogo in caso di sua assenza o impedimento. I referenti così individuati programmeranno i sopralluoghi secondo la data di ricezione delle richieste, riservandosi di concordare eventuali spostamenti delle date in relazione alle esigenze organizzative. La visita deve essere effettuata da persona incaricata formalmente dall'Impresa.

Poiché il sopralluogo risulta essere un elemento conoscitivo imprescindibile per la formulazione dell'offerta, lo stesso dovrà svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza della presentazione dei plichi, **e comunque dovrà essere richiesto entro il termine delle ore 12:00 del giorno 20.06.2016 e dovrà essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 27.06.2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.**

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle Imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare a ciascun referente delle APSP le deleghe sopra indicate.
Al termine della visita presso le strutture interessate sarà rilasciata dall'incaricato di ciascuna APSP la dichiarazione di effettuato sopralluogo.
Le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo rilasciate dalle APSP o le autocertificazioni formulate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dovranno essere inserite nella "Busta A - Documentazione Amministrativa".
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito e/o Consorzio, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'Impresa mandataria (capogruppo) e/o Capoconsorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, non ancora costituito, il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:
- dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato), di ciascuna Impresa facente parte del costituendo raggruppamento;

- dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) anche di una sola delle Imprese costituenti il raggruppamento, purché munito di apposita delega, da cui risulti che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le Imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo.
In sede di ammissione dei concorrenti, si procederà ad escludere le Imprese che non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 – **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.07.2016 ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure e contratti dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - via Degasperi, 79 - indirizzo **PEC servizio.gare@pec.apss.tn.it.**

I riscontri ai quesiti formulati entro il termine saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e quindi entro il 05.07.2016, e costituiranno parte integrante degli atti di gara.

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.**

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. 2/2016 e all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n.111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica ed economica - finanziaria della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui al sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti -
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.07.2016

un UNICO PLICO chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese, precisando sul plico la composizione dell'ATI).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non rischiare di incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi** con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Sanificazione ordinaria e periodica e smaltimento rifiuti delle AA.PP.SS.PP. "Villa San Lorenzo" di Storo, "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese e "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo.
CIG: 66843915F3

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Ciascun plico dovrà contenere:

A) una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- **la/le istanza/e di partecipazione ed il Documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 o A2 e all. B);**
- **le referenze bancarie di cui al paragrafo 4.2;**
- **la documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.3;**
- **la/le ricevuta/e di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.4, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;**
- **l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9;**
- **il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;**

B) **una busta** sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA" e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE;**

C) **una busta** sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA", e contenente a sua volta l'offerta economica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.**

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale o mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad **APAC – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101,** che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad **APAC – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101,** che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO

12/07/2016 dalle ore 09:00
NELLA SALA ASTE DELLA SEDE DELL'AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI DI VIA DOGANA, 8 - 38122 TRENTO

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura, se autorizzata ai sensi dell'art. 110, terzo comma, DLgs. 50/2016.
Nel caso in cui la partecipazione sia subordinata all'avvalimento di altro operatore, in possesso dei requisiti elencati nel citato articolo 110 Dlgs. 50/2016, l'Impresa concorrente dovrà produrre, unitamente al proprio Documento di gara unico europeo debitamente compilato e sottoscritto, anche il Documento di gara unico europeo sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso, l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita **dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura,** a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (vedi anche infra par. 4.8).

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la

partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione, andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dal *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2017-2018 e piano aziendale per l'attuazione della trasparenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento,* i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
Ai sensi di quanto previsto dal predetto Piano l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento aziendale dei dipendenti (deliberazione D.G. n. 35 del 30/01/2014) dell'APSS di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

AVVALIMENTO
E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
L'amministrazione valuta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

B1) **iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività di pulizia** ai sensi della L. 25.1.1994, n. 82 e dell'art.3 del D.M. 7.7.1997, n. 274 **in fascia di classificazione G) o superiore**

B2) **aver svolto,** negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto** presso strutture residenziali socio assistenziali e sanitarie **per un importo non inferiore complessivamente ad €. =1.000.000,00= (Euro Unmilione/00);**

B3) **aver svolto,** negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **almeno un servizio di durata minima di dodici (12) mesi consecutivi inerente un'unica struttura socio-assistenziale e/o sanitaria di importo almeno pari a €. =150.000,00=(Euro Centocinquantamila/00).** Il presente requisito non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo.

Ai fini dei predetti requisiti di capacità tecnico-professionale, per servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto si intendono servizi di sanificazione ambientale in strutture semiresidenziali o residenziali socio-assistenziali e/o sanitarie sia pubbliche che private.

B4) **non sussistenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016. Ai sensi dell'art. 37, Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
I partecipanti alla procedura devono dimostrare la capacità economica finanziaria mediante:

Dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. **attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa.**
In caso di RTI/Consorzio le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI costituito/costituendo e del Consorzio costituendo.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.:

- il requisito di idoneità professionale inerente l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., **a PENA DI ESCLUSIONE;**
- il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B1) dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo, da un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. con classificazione almeno in fascia F) o superiore mentre le altre Imprese associate, consorziate o facenti parte del G.E.I.E dovranno essere classificate almeno in fascia E) o superiore purchè il valore previsto alla fascia G) venga raggiunto cumulativamente, **a PENA DI ESCLUSIONE;**
- il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B2) dovrà essere posseduto dalla mandataria capogruppo in misura prevalente e comunque non inferiore al 50%, **a PENA DI ESCLUSIONE;**
- il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B3), non frazionabile, dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria capogruppo, **a PENA DI ESCLUSIONE;**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese,

- il requisito di **capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C –** le referenze bancarie (dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm) attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa - devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI costituito/costituendo e del Consorzio costituendo a **PENA DI ESCLUSIONE.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.,

- il requisito di **capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C –** le referenze bancarie (dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm) attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa - devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI costituito/costituendo e del Consorzio costituendo a **PENA DI ESCLUSIONE.**

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"** chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

La Busta denominata **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"** dovrà contenere la documentazione, tutta in lingua italiana.
Allo scopo di facilitare il confronto tra le diverse proposte, l'offerta tecnica deve essere strutturata come di seguito indicato:

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA concernente gli elementi ed i sub elementi di valutazione di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
   La formulazione dell'offerta tecnica dovrà essere illustrata con una relazione di massimo 25 pagine formato A4 e ogni pagina è composta da 2 facciate, scrittura formato con carattere delle dimensioni pari o maggiori di 11pt e max n. 50 righe per facciata con interlinea 1. L'utilizzo del formato A3 è conteggiato come due pagine del formato A4. nel limite delle 25 pagine rientrano anche eventuali allegati, comprese eventuali schede o specifiche tecniche. Ogni facciata deve essere numerata. Oltre le 25 pagine nessun documento sarà preso in considerazione dalla Commissione tecnica. Ai fini della valutazione da parte della Commissione Tecnica, delle offerte tecniche (relazioni tecnico-illustrative), le stesse dovranno essere necessariamente articolate in capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (a titolo esemplificativo: Punto 1: organizzazione del servizio; Punto 2: metodologie tecnico operative. ect....) Si consiglia di rilegare la relazione in un fascicolo in modo da evitare il distacco occasionale di parti della stessa.

2. CD o PENNA USB: una copia della suindicata documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto informatico (CD o chiavetta USB da inserire nella Busta B) munito di etichetta riportante la denominazione della gara e del concorrente, in formati di file non modificabili. **Tale copia non è da intendersi, pena l'esclusione, sostitutiva della originale cartacea.**

La documentazione, dovrà essere tutta in lingua italiana, ciò ai fini sia della valutazione della conformità di quanto effettivamente offerto in gara, oltreché per la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice della qualità dei prodotti presentati.

Si specifica che l'offerta tecnica rappresenta l'unico documento che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Quanto contenuto nel supporto di cui al punto 2. è da intendersi quale strumento di lavoro per la Commissione Giudicatrice.

Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificatamente ai contenuti del Capitolato Speciale e dei suoi allegati.
Non dovranno, pertanto, essere presentate trattazioni di carattere generale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (in caso di partecipazione in forma associata è necessaria la sottoscrizione di tutti i Legali Rappresentanti delle imprese associate o delle persone abilitate ad impegnare validamente le stesse).
Il requisito della sottoscrizione può dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti (ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante).

Escludendo la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, è sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (e non unicamente sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina) che costituisce l'offerta tecnica, quale volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**), unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto ed alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui ai successivi paragrafi 6 e 7, **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA "** chiusa,

con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla/e "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, l'apposito modello predisposto, dall'amministrazione ed allegato al presente bando di gara (allegato E) e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Il predetto modello *(foglio di lavoro formato excel composto di tre fogli denominati: Allegato E, Modulo 1 e Modulo 2)* è disponibile al sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

A PENA DI ESCLUSIONE i concorrenti dovranno sottoscrivere l'offerta economica ed indicare in sede di offerta economica la stima degli oneri per la sicurezza c.d. "interna" o "specifica aziendale" di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica redatta secondo lo schema di offerta – Allegato E – esplicita i seguenti elementi:

1. i dati identificativi dell'offerente (denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale);
2. l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo complessivo annuo offerto per l'esecuzione del servizio (il cui valore deve essere in pari o inferiore alla base d'asta pena l'esclusione);
3. l'indicazione, in cifre e in lettere, dei costi relativi alla sicurezza interna (da intendersi quali costi relativi alla sicurezza della struttura aziendale dell'offerente) ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo complessivo annuo offerto per l'esecuzione delle attività "ordinarie" e di quelle "periodiche";
5. l'indicazione, in cifre ed in lettere, **per ciascuna struttura (APSP),** dell'importo totale annuo offerto per l'esecuzione del servizio, per l'esecuzione delle attività "ordinarie" e per l'esecuzione delle attività "periodiche".
6. la specificazione della composizione dell'importo totale annuo offerto per ciascuna struttura (APSP) mediante la compilazione dei relativi singoli specchietti (a.1, a.2 e a.3) del modulo offerta (Allegato E).
7. l'indicazione, **per ciascuna struttura (APSP),** del costo per metro quadrato e del costo annuo del servizio, per categoria di superficie, relativamente alle attività "ordinarie", mediante la corretta compilazione del foglio denominato "Modulo 1";
8. l'indicazione, **per ciascuna struttura (APSP),** del costo per metro quadrato e del costo annuo del servizio, per categoria di superficie, relativamente alle attività "periodiche", mediante la corretta compilazione del foglio denominato "Modulo 2";
   Dovranno essere quotate economicamente anche le categorie di superficie, di cui ai predetti fogli denominati "Modulo 1" e "Modulo 2", per le quali non è indicata l'entità in metri quadrati. Dette quotazioni economiche non concorreranno, evidentemente, alla determinazione del corrispettivo annuo offerto ma saranno ritenute valide in caso di eventuali estensioni delle aree oggetto dell'appalto.

L'offerta dovrà, a **PENA DI ESCLUSIONE**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento e già costituito), ovvero da un suo procuratore.

I prezzi, al netto dell'I.V.A., che rimane a carico delle'APSP, vanno espressi in euro, con massimo 2 (due) decimali.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo si terrà conto dell'PREZZO COMPLESSIVO ANNUO offerto per l'appalto del servizio (espresso in cifre e in lettere), che non potrà essere superiore all'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, verranno considerati validi quelli indicati in lettere.
Qualora, a seguito di verifica successiva all'aggiudicazione, il prezzo complessivo annuo offerto risultasse più basso della somma dei prezzi unitari indicati, i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Gli importi così corretti costituiranno i prezzi contrattuali.

L'offerta dovrà essere completa per ciascuna voce; l'assenza d'offerta anche per una sola voce comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene all'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato allegato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4 ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.7,4.8 e 4.9, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovranno essere inseriti in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere inseriti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel Bando di gara, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e nel "Capitolato Speciale e relativi allegati", resa e sottoscritta:**
  - dal legale rappresentante dell'impresa singola;
  - dal legale rappresentante del consorzio di cui all'art.45, co.2 lett.b), D.Lgs 50/2016;
  - dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all'art.45 co.2 lett.c), D.Lgs 50/2016;
  - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di servizio svolte da ciascuna impresa raggruppata;
  - dal legale rappresentante del consorzio ordinario di concorrente di cui all'art. 2602 c.c. (art.45 co. 2 lett. e) già costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di fornitura o servizi connessi svolte da ciascuna impresa consorziata;
  - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo;
  - dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario di concorrente di cui all'art. 2602 c.c. (45 co. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016) non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa consorziata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) o A2).

- **il Documento di gara unico europeo – DGUE** – consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la **lettera B)**, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali e economico/finanziaria, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti in esso previsti;

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n....."
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera **"α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;

PRECISAZIONI SULLA PARTE III – Motivi di esclusione

- per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passata in giudicato;
- nella lettera A, nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato;
- ai fini della partecipazione alcuni campi sono preceduti dalla locuzione " *FACOLTATIVO* ": in tali casi la compilazione non è obbligatoria e la mancata compilazione non determina l'attivazione del soccorso istruttorio in quanto le informazioni ivi richieste potranno essere fornite in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione o nelle verifiche a campione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, di esperienza e di capacità economica, qualora rese per esteso.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate**, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in caso di R.T.I. costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.5.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta

tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole di cui al paragrafo 4.5 sopra richiamato, o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di fornitura con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 REFERENZE BANCARIE

All'interno della "BUSTA A" devono essere prodotte **in originale**, le **dichiarazioni positive** di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. **attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa** (requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lett. C) del presente bando di gara).
Dette dichiarazioni dovranno essere puntualmente riferite alla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:
a) indicare i **«giustificati motivi»** dell'impedimento e
b) allegare **«qualsiasi altro documento»** idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), la medesima referenza deve essere prodotta con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata e irregolare presentazione di una o entrambe le referenze bancarie prodotte.

4.3 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** deve essere inserita la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per l'ammontare complessivo di €. =14.270,00= (Euro Quattordicimiladuecentosettanta/00) corrispondenti all'1% (uno per cento) dell'importo triennale a base di gara, inclusi oneri DUVRI, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione come previsto dall'art. 31, co. 3 della L.P. 2/2016 e dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art.31, comma 5, della L.P. 2/2016, ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica e in originale, indicante quale beneficiario l'APSP "Villa San Lorenzo" di Storo.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione

bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
(a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il facsimile di dichiarazione di cui all'allegato D) del presente bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 210 (duecentodieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal beneficiario a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. il fideiussore si impegna, su richiesta del beneficiario, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del beneficiario.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale, o comunque in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto.

***

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente

paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la RICEVUTA a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di **€. =140,00= (Euro Centoquaranta/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 163 d.d. 22.12.2015) secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire **il codice CIG 66843915F3** che identifica la procedura di gara.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e

bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le

Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.7 AVVALIMENTO

E'ammesso avvalimento, ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. c).**

In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, il DGUE compilato e sottoscritto dall'Impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione del concorrente le risorse cui il concorrente è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il

requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di entrambi;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto "avvalimento a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

4.8.1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa **ammessa al concordato preventivo** con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura soltanto se autorizzata ai sensi dell'art. 110, terzo comma, DLgs. 50/2016.
Nel caso in cui la partecipazione sia subordinata all'avvalimento di altro operatore, in possesso dei requisiti elencati nel citato articolo 110 Dlgs. 50/2016, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la seguente documentazione, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4:
- **il Documento di gara unico europeo – DGUE** - sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.
In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

4.8.2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.
Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia **depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale** e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, apposita **dichiarazione** di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, tutta la documentazione di cui sopra.

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dai punti 1 e 2 del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.9 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.
Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato **"PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE"**, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà :

a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;

c) a dare lettura del prezzo complessivo annuo offerto da ciascun concorrente;
d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**";
e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
f) a verificare la sussistenza di offerte potenzialmente anomali in applicazione della soglia definita dall'articolo 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente espressa ed appropriata.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche di cui al punto 8.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art.26, co.6 della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Al responsabile del procedimento compete la valutazione dell'anomalia delle offerte. Potrà avvalersi, eventualmente, degli organismi tecnici di APSS, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31/01/2000.

Si precisa che, ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte ha riguardo in particolare a: *"l'economia del processo o del metodo di realizzazione dei servizi prestati; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi; l'originalità dei servizi proposti dall'offerente."*

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto spiegazioni. L'Amministrazione escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**, contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le spiegazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione comunica al Presidente della gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile, e il Presidente della gara procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti **dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore concorrente individuato tramite sorteggio,** alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando** e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS, ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE,** la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede **all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **NON** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica ed economica - finanziaria, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.
Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea,** ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun

documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 dell'art. 80 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipula di ciascun contratto di appalto, su richiesta delle singole APSP, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alle medesime, entro il termine stabilito nella nota di richiesta, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini

della stipulazione del contratto;

c) (*qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara*)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.5 del presente bando di gara;

d) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, co. 3 della L.P. 2/2016;

e) **in caso di avvalimento:** originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale;

f) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipula del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 13 e 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è condizionata altresì dagli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEIUSSIONE di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo triennale di aggiudicazione, inclusi oneri DUVRI, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 31 comma 5.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 co. 4 della L.P. 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

  oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle

commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;

2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 dal quale risulti la data di ultimazione della fornitura, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 73, comma 2, del DL n. 50/2016, **le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario**. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in **€. =2.000,00= (Euro Duemila/00).**

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Comporta l'**esclusione automatica** dalla procedura la mancanza delle busta B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **210 (duecentodieci) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art.76, comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Restano comunque valide le regole e i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore dell'APSP Villa San Lorenzo di Storo.
Il Direttore dell'Esecuzione di ogni singolo contratto discendente è il Direttore -pro tempore- di ciascuna APSP.
Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L.P. 23/92 è il sig. Francesco Crò.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure di gara e contratti di APSS -intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il mancato conferimento dei dati richiesti comporta impossibilità di partecipare alla gara ovvero esclusione dalla stessa;
5. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
7. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Procedure di Gara e Contratti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
8. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
9. gli eventuali elementi delle offerte tecniche/documentazione tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali saranno sottratti al diritto di accesso esclusivamente qualora essi siano indicati in apposita dichiarazione, motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del DLgs 50/2016, salvo il caso di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Si informa che allorquando la documentazione di gara dovesse essere transitata – nel corso di gara o a gara conclusa – negli archivi della Provincia Autonoma di Trento, il responsabile del trattamento – cui dovrà essere rivolta ogni eventuale richiesta – diverrà il Dirigente dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti.

IL DIRIGENTE del SPGC - APSS
– dott. Luciano Bocchi –
In nome e per conto di APAC
ex convenzione di data 28/10/2015

ooo

Allegati:

1. Fac-simile istanza di partecipazione (allegato A1-A2)
2. DGUE (allegato B)
3. Estratto normativo (allegato C)
4. Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
5. Modelli per la formulazione dell'offerta economica (allegato E);
6. Parametri e criteri di valutazione delle offerte (allegato F)
7. Capitolato Speciale d'Appalto (allegato G)
   7.1 All.1 CSA descrizione delle operazioni
   7.2 All.2 CSA tipologia superfici e frequenze
   7.3 All.3 CSA check list
   7.4 All.4 CSA DUVRI Storo
   7.5 All.5 CSA DUVRI Borgo Chiese
   7.6 All.6 CSA DUVRI Pieve
   7.7 All.7 CSA Superfici Storo
   7.8 All.8 CSA Superfici Borgo Chiese
   7.9 All.9 CSA Superfici Pieve
8. Elenco personale attualmente impiegato (allegato H)